



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 49 del 02/05/2017

**OGGETTO: ALIENAZIONE DI QUOTA PARTE DI FABBRICATO REALIZZATO
NELL'EX AREA P.E.E.P. AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALL'ART. 9 DELLA
CONVENZIONE URBANISTICA**

L'anno **duemiladiciassette**, il **giorno due** del mese di **maggio** alle ore **12:15** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

MADEO VINCENZO	SINDACO	Presente
PASQUALI UMBERTO	VICE SINDACO -	Presente
BORTOLOTTI PIETRO	CONSIGLIERE - ASSESSORE	Presente
GOZZI ANNA	CONSIGLIERE - ASSESSORE	Assente
	CONSIGLIERE - ASSESSORE	

Presenti n. 3

Assenti n. 1

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. MADEO VINCENZO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

-La sig.ra D.E.S. unitamente al signor. G.S. è comproprietaria di un fabbricato di civile abitazione posto in Comune di Dosolo, in zona P.E.E.P , censito con i mappali 277 sub. 1, 281 e 277 sub. 2 del foglio 22, acquistato con atto del Notaio Dante Chizzini in data 15/03/2001 n. 127677/17842 di repertorio.

-L'area su cui sorge detto fabbricato era stata assegnata in diritto di superficie, fra maggiore imponibile e consistenza, per anni 99 rinnovabili alla scadenza per altri 99, dal Comune di Dosolo alla Società "Zavattini Costruiscono di Zavattini Renato e C. Snc" (con atto del Notaio Dante Chizzini in data 21/07/1995 n. 95205/143393 di repertorio) contenente anche convenzione ex legge 18/04/1962 n. 167 e 22/10/1971 n. 865.

-Con altro atto ricevuto dal Notaio Dante Chizzini in data 19/06/2000 n. 124378/17231 di rep. il Comune di Dosolo in adempimento alla legge n. 448 del 1998 aveva assegnato alla società ""Zavattini Costruiscono di Zavattini Renato e C. Snc" la proprietà delle dette aree sulle quali nel frattempo erano stati eretti i fabbricati abitativi.

-nonostante la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, le aree suddette restavano comunque regolate da tutte le clausole, per quanto compatibili, già indicate nella precedente convenzione.

Preso atto che la nominata convenzione prevede:

- all'art. 4, che gli acquirenti degli alloggi realizzati possiedano i requisiti previsti dalle disposizioni di legge per l'assegnazione di alloggi economici popolari;
- all'art. 5, che la vendita venga effettuata ad un prezzo stabilito;
- all'art. 9, circa l'obbligo per il proprietario, in caso di alienazione, di pagare al Comune di Dosolo una somma di denaro corrispondente alla differenza fra il valore dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto

Considerato che le previsioni introdotte dal Comune di Dosolo nella detta convenzione erano dettate dalla necessità di impedire eventuali procedure speculative nell'ambito delle cessioni delle aree in zona PEEP, la cui normativa si è comunque evoluta nel tempo.

Atteso che la sig.ra S. D.E. ha chiesto con nota del 02/03/2017 prot. 1516 l'autorizzazione al Comune di Dosolo a vendere la propria quota di proprietà del bene al sig. G. S. il quale è già comunque proprietario della quota indivisa in ragione di 1/2 , senza corresponsione di alcuna somma al Comune stesso.

Considerato che ,per il decorso del tempo, per l'indeterminatezza della convenzione urbanistica nonché per l'attuale situazione economica e sociale ,questa Amministrazione Comunale non ritiene di dover applicare quanto previsto dall'art. 9 della predetta convenzione

Udito a tal fine l'intervento del Segretario Comunale circa la previsione e gli effetti di cui all'art. 9 della predetta convenzione urbanistica rep.n. 95205 del 21/7/1995;

Ritenuto per i motivi suindicati di ribadire e confermare la volontà di non far valere quanto previsto nell'art. 9 della predetta convenzione e di autorizzare la sig.ra S.D.E. alla vendita della propria quota di proprietà del bene sopraindicato, senza corrispondere alcuna somma al Comune

Visto l'art. 48 del TUEL

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
2. di autorizzare, per i motivi di cui in premessa e in deroga a quanto previsto dall'art.9 della convenzione urbanistica rep.n. 95205 del 21/7/1995, la sig.ra S. D.E., come da sua richiesta con nota del 02/03/2017 prot. 1516, a vendere la propria quota di proprietà del bene come sopra meglio identificato al sig. G.S., senza corresponsione, per tale intervento, di alcuna somma al Comune di Dosolo.

Successivamente

delibera

-di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **14** del **02.05.2017**

IL SINDACO
MADEO VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA